



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 giugno 2008 (17.06)
(OR. fr,de)**

**10168/08
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0032 (COD)**

**CODEC 695
STATIS 75
REGIO 20
SOC 328**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 6768/07 STATIS 17 REGIO 7 SOC 76 CODEC 154

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni **[prima lettura]**
– Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
Dichiarazione

DICHIARAZIONE A VERBALE DELL'AUSTRIA

Ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, la dimora abituale è il luogo in cui (i) una persona ha soggiornato in modo continuato nel periodo di 12 mesi precedente la data di riferimento o il luogo in cui (ii), nel periodo di 12 mesi precedente la data di riferimento, una persona si è stabilita con l'intenzione di soggiornarvi per almeno 12 mesi. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare (i) il periodo di soggiorno di 12 mesi o (ii) l'intenzione di soggiornare per un periodo di 12 mesi, è considerato dimora abituale il luogo di residenza legale o dichiarata.

L'Austria interpreta questa disposizione nel senso che il luogo di residenza legale o dichiarata è da considerarsi dimora abituale qualora lo Stato membro interessato non disponga di informazioni sull'intenzione della persona di soggiornare almeno 12 mesi.